



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Prot. n.

Al Direttore generale per le Valutazioni
ambientali del Ministero
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare,
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

alla Commissione Europea,
ENV-CHAP@ec.europa.eu,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare,
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente della Regione
autonoma della Sardegna,
amb.savi@regione.sardegna.it ,
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

al Presidente dell'Ente Parco nazionale
dell'Asinara,
enteparcoasinara@pec.it.

al Presidente dell'Azienda speciale Parco di Porto
Conte,
parcodiportoconte@pec.it,

al Direttore dell'A.M.P. "Sinis – Mal di Ventre",
ampsinismaldiventre@pec.it,

al Sindaco di Alghero,
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it,

al Sindaco di Sassari,
protocollo@pec.comune.sassari.it,

al Sindaco di Villanova Monteleone,
comune.villanovamonteleone@halleycert.it,

al Sindaco di Stintino,
protocollo@pec.comune.stintino.ss.it,



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

al Sindaco di Bosa,
sindaco@pec.comune.bosa.or.it,

al Sindaco di Magomadas,
protocollo.magomadas@digitalpec.com,

al Sindaco di Cuglieri,
protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it,

al Sindaco di Tresnuraghes,
protocollo@pec.comune.tresnuraghes.or.it,

al Sindaco di Narbolia,
protocollo.narbolia@pec.comunas.it,

al Sindaco di San Vero Milis,
protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it,

al F.L.A.G. Nord Sardegna
presidente@gacnordsardegna.it

Oggetto osservazioni nell'ambito del procedimento di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativo all'istanza di Permesso di prospezione geofisica 2D-3D nell'area dell'istanza di prospezione a mare "d.2 E.P.-T.G." nel Mar di Sardegna. Espressione di parere .

Con la presente si comunica che la Regione Sardegna, con nota n. 17412 del 15.09.2016, ha richiesto l'espressione di osservazioni sulle implicanze ed effetti ambientali in merito al procedimento di V.I.A. in oggetto.

Vorrei richiamare la nostra sensibilità sull'argomento per intraprendere delle azioni comuni ed esprimere un parere negativo sull'istanza di prospezione a mare.

Le argomentazioni a sostegno di tale diniego sono indicate nella nota allegata, affinché ognuno, per la propria competenza, possa valutarle ed esprimere entro i termini richiesti le osservazioni alla Regione.

Attendo una Vostra valutazione confidando nella condivisione delle argomentazioni allegate.

Cordiali Saluti





Il Sindaco
Sean Christian Wheeler

PREMESSO, in via preliminare, CHE

- per il progetto intitolato "Prospezione geofisica al largo della costa nord-occidentale della Sardegna - zona marina E denominato "d 2 E.P.-TG" vi è stata una prima pubblicazione nel 2015 con scadenza per le osservazioni il 06/04/2015. Il Ministero ha richiesto integrazioni il 10/08/2015, concedendo una prima proroga per il loro deposito di 60 giorni il 29/10/2015 e una seconda proroga di 8 mesi il 14/03/2016. Le integrazioni sono pervenute il 25/07/2016;
- il Ministero dell'Ambiente richiede tutte queste integrazioni richiamando l'art.26 comma 3 del Decreto legislativo 152/2006 "Testo unico dell'Ambiente"; tale comma, però, impone termini netti per il deposito di eventuali integrazioni. Ai fini della presente osservazione si evidenzia che la norma prevede espressamente che l'autorità competente possa richiedere integrazioni al proponente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4 del medesimo Decreto e, cioè, del termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, che sono 60 giorni. Inoltre l'Art.26 comma 3 specifica che le integrazioni devono pervenire entro 45 giorni al massimo dalla richiesta, prorogabili una sola volta per altri 45 giorni. Infine il successivo comma 3bis dell'art.26 specifica che qualora siano ritenute rilevanti per il pubblico, le integrazioni devono essere ripubblicate. Ovviamente tale comma 3bis non cancella il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 già citato;
- riepilogando, le integrazioni devono essere richieste al massimo entro 30 giorni dalla scadenza della prima fase di osservazioni da parte del pubblico; le integrazioni devono pervenire al massimo entro 90 giorni (45 + 45 in caso di proroga);
- esaminando le date riportate si rileva che le varie richieste di integrazioni sono pervenute ben oltre i 30 giorni individuati dalla norma e, cioè 4 mesi per il progetto di prospezione nel mar di Sardegna;
- si evidenziano, quindi, evidenti scostamenti tra la tempistica consentita dalla legge e quella in uso presso le strutture tecniche ministeriali. Questo vale anche per i periodi concessi per presentare i nuovi elaborati. Come detto l'Art.26 comma 3 è esplicito nel consentire il deposito delle integrazioni entro un massimo di 90 giorni (45 + 45) dalla richiesta. Nel caso del progetto di prospezione nel Mar di Sardegna sono state concesse proroghe per complessivi 10 mesi e sono intercorsi più di 11 mesi tra la data di richiesta e la data di ricezione della documentazione;
- le scadenze imposte dal D.lgs. 152/2006 consentono di contemperare da un lato l'esigenza di poter integrare i progetti ma dall'altro di assicurare un contraddittorio non sbilanciato tra i diversi attori, compresi coloro che si oppongono ai progetti. Progetti incompleti, parziali o superficiali dovrebbero essere immediatamente dichiarati irricevibili oppure bocciati senza


appesantire il procedimento che nei casi citati supera di gran lunga quanto fissato dalla norma;



Area prospezioni

ALTRESI' PREMESSO CHE,

- l'area di mare oggetto del progetto è contigua e interessa il ben noto Santuario Pelagos, Santuario per i Mammiferi marini istituito come area marina protetta di interesse internazionale e area specialmente protetta di interesse mediterraneo (A.S.P.I.M.), in base all'Accordo internazionale sottoscritto a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. n. 391 (in G.U. n. 67 del 20 marzo 2002);
- l'attività di prospezione a mare generalmente consiste in "spari" di aria compressa (airgun) per un tracciato complessivo di migliaia di km. per un periodo di 10 settimane. I suddetti "spari" hanno una cadenza ravvicinata (uno ogni 5-15 secondi), con intensità sonora variabile fra 240 e 260 decibel, intensità superata in natura solo da terremoti ed esplosioni di vulcani sottomarini;
- il danno alle specie di Cetacei e di Tartarughe marine ben presenti nell'area marina interessata sarebbe devastante, sia sul piano uditivo che sotto il profilo dell'orientamento, come riportato dalla letteratura scientifica. Altrettanto potrebbe ipotizzarsi per le specie ittiche, anche di interesse commerciale;
- l'area interessata dalle prospezioni è situata a una distanza di circa 60 Km ad ovest del Parco Nazionale dell'Isola dell'Asinara, dell'Area Marina Protetta dell'Asinara, della Zona di Protezione Speciale dell'Isola Piana e del Parco Regionale di Porto Conte;
- l'area oggetto del progetto è inquadrata, altresì, tra le zone di protezione ecologica ai sensi del D.P.R. 209 del 2011 che all'art. 3 chiaramente afferma. "Nella zona di protezione ecologica... si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, in particolare, in materia di: a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore...".



Zpe e Santuario Pelagos

- il principio di precauzione in tali fattispecie concrete deve comunque uniformare l'azione amministrativa sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, come da giurisprudenza costante (vds. Corte Giust. UE, Sez. VI, causa n. 24/2004; Corte Giust. UE, Sez. II, causa n. 77/2010; T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 23 aprile 2014, n. 4410);

- per analoga istanza presentata dalla Schlumberger Italiana s.p.a. in relazione ad analogo progetto di prospezione a mare per la ricerca di idrocarburi nella stessa area marina, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, ha provveduto a emettere provvedimento di diniego delle compatibilità ambientale, con decreto n. 240 del 12 novembre 2015, di fatto concludendo negativamente anche la procedura di richiesta di titolo per ricerca ed estrazione idrocarburi;

- oltretutto, appare inutile effettuare attività di ricerca di idrocarburi quando in ogni caso gli stessi non potranno essere estratti per tutte le motivazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

- che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A.**;

- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'**incompatibilità ambientale del progetto proposto** ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. a causa dell'**insostenibilità degli impatti sulla fauna marina, per la vicinanza dei Pachi Nazionali e Regionali e Aree Marine Protette, per l'inclusione dell'area nella ZPE** ed in applicazione del fondamentale **principio di precauzione**.